



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 133 del 07/01/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 07 gennaio 2026 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi,
ha pronunciato le seguenti decisioni

**Reclamo n. 42/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 42/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 42 promosso dalla società A.S.D. REAL PORTO in data 18/12/2025 avverso
l'omologazione della gara REAL PORTO – STESE con il risultato di 0-1 effettuata dal Giudice Sportivo
Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 48 del
12/12/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra
proposto dalla società A.S.D. REAL PORTO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale
Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 07 gennaio
2026.

Il Relatore
F.to in originale
Francesco Paoletti

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 07 gennaio 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *
* * *

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 07 gennaio 2026 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 43/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 43/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 43 promosso dalla società G.S. MURAGLIA S.S.D. in data 28/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore MAGNANI MARCO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 125 del 23/12/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. MAGNANI MARCO a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 07 gennaio 2025.

Il Presidente e Relatore
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 07 gennaio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

Reclamo n. 44/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 44 promosso dalla società A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA in data 24/12/2025 avverso la sanzione sportiva dell'ammenda di Euro 600,00 (seicento/00) alla società

medesima applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 52 del 17/12/2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

rinvia la decisione alla riunione del 12/01/2026 disponendo contestualmente l'audizione del Direttore di Gara a chiarimenti.

Il Relatore
F.to in originale
Giovanni Spanti

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 07 gennaio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

Reclamo n. 45/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 45 promosso dal Sig. VERONESE STEFANO in data 24/12/2025 avverso la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 17/04/2026 al Dirigente VERONESE STEFANO medesimo applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 52 del 17/12/2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

rinvia la decisione alla riunione del 12/01/2026 disponendo contestualmente l'audizione del Direttore di Gara a chiarimenti.

Il Relatore
F.to in originale
Marco Marconi

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 07 gennaio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

Reclamo n. 46/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 46 promosso dal Sig. GABRIELLI MATTIA in data 24/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore GABRIELLI MATTIA medesimo applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 52 del 17/12/2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

rinvia la decisione alla riunione del 12/01/2026 disponendo contestualmente l'audizione del Direttore di Gara a chiarimenti.

Il Relatore
F.to in originale
Francesco Scaloni

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 07 gennaio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 126 – RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2025

Reclamo n. 35/CSAT 2025/2026
Decisione n. 35/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni, presidente,

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,

Avv. Francesco Paoletti – componente,

Dott.ssa Donatella Bordi – componente,

nella riunione del 29 dicembre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 35 promosso dalla società A.S.D. BORGOROSSO TOLENTINO in data 20/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore BARDHO KLEVIS applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 Calcio a Cinque del 20/12/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letti il preannuncio ed il reclamo;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 20/12/2025 la società A.S.D. BORGOROSSO TOLENTINO ha promosso reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore BARDHO KLEVIS applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 Calcio a Cinque del 20/12/2025, chiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante ha giustificato la propria richiesta, chiedendo che *“... venga riconosciuto all'atleta Bardho, pur responsabile di una condotta non consona, l'attenuante di aver reagito ad un fatto giusto altrui, poiché in primis ha preso le difese del compagno che era a terra dolorante a seguito della testata ricevuta e successivamente ha reagito all'aggressione subita oltre che dal portiere avversario, anche da tutta la panchina della squadra di casa.”*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.* ”.

Alla luce di quanto refertato dal direttore di gara la Corte ritiene che il reclamo vada accolto e che la sanzione da applicare sia quella della squalifica per 3 giornate di gara: ciò in quanto la lettura del referto, pur escludendo che il BARDHO abbia reagito ad un fatto ingiusto altrui, si è reso protagonista di una condotta violenta per la quale l'art. 38 CGS prevede la sanzione della squalifica per tre giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. BARDHO KLEVIS a 3 (tre) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Presidente e Relatore
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 5 gennaio 2026

Il Segretario
Alver Torres

Reclamo n. 36/CSAT 2025/2026
Decisione n. 36/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni, presidente,

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,

Avv. Francesco Paoletti – componente,

Dott.ssa Donatella Bordi – componente,

nella riunione del 29 dicembre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 36 promosso dal Sig. CAMPANARI ANDREA in data 23/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 1 (una) gara effettiva al medesimo CAMPANARI ANDREA tecnico della Società UNION CALCIO S.G. applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 23/12/2025,

-- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 23/12/2025 il Sig. CAMPANARI ANDREA ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 1 (una) gara effettiva inflittagli quale tecnico della Società UNION CALCIO S.G. dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 del 23/12/2025, sostenendo di essersi limitato a protestare senza offendere il direttore di gara e quindi chiedendo una rimodulazione della sanzione, anche alla luce della pregressa corretta condotta sportiva dallo stesso tenuta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile in base a quanto dispone l'art. 137 CGS in materia di disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica.

Infatti al comma 3, lettera b) è disposto che non sono impugnabili: *"inibizione per i dirigenti e squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad mese."*

La sanzione applicata al CAMPANARI è inferiore al minimo non impugnabile per cui il reclamo è inammissibile.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. CAMPANARI ANDREA.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore

Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 5 gennaio 2026

Il Segretario

Alver Torresi

Reclamo n. 37/CSAT 2025/2026

Decisione n. 37/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni, presidente,

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,

Avv. Francesco Paoletti – componente,

Dott.ssa Donatella Bordi – componente,

nella riunione del 29 dicembre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 37 promosso dalla società S.P. OFFIDA A.S.D. in data 22/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore PERONI GIULIO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul C.U. n° 54 del 17/12/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letti il preannuncio ed il reclamo;

- relatore Donatella Bordi;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 22/12/2025 la S.P. OFFIDA A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore PERONI GIULIO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul C.U. n° 54 del 17/12/2025, chiedendo la riforma della decisione impugnata con riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante ha giustificato la propria richiesta, affermando che il proprio calciatore non avrebbe messo in atto una condotta violenta come disciplinata e punita dall'art. 38 CGS, ma soltanto un comportamento gravemente antisportivo di cui all'art. 39 CGS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.* ”.

Alla luce di quanto refertato dal direttore di gara la Corte ritiene che effettivamente nel caso in esame non risulta che il calciatore sanzionato si sia reso protagonista della condotta violenta prevista dall'art. 38 CGS, ma soltanto di una condotta gravemente antisportiva per la quale l'art. 39 CGS prevede la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. PERONI GIULIO a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti. 3 / 126

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore
Donatella Bordi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 5 gennaio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 38/CSAT 2025/2026
Decisione n. 38/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni, presidente,

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,

Avv. Francesco Paoletti – componente,

Dott.ssa Donatella Bordi – componente,

nella riunione del 29 dicembre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 38 promosso dalla società A.S.D. PIANDIROSE in data 19/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore SHEHAJ KLEVIS applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 62 del 17/12/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letti il preannuncio ed il reclamo;

- relatore Donatella Bordi;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 19/12/2025 la società A.S.D. PIANDIROSE ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore SHEHAJ KLEVIS applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 62 del 17/12/2025, chiedendo la riforma della decisione impugnata con riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante ha giustificato la propria richiesta, affermando che il proprio calciatore non avrebbe messo in atto una condotta violenta come disciplinata e punita dall'art. 38 CGS, ma soltanto un comportamento gravemente antisportivo di cui all'art. 39 CGS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *“ I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “*.

Alla luce di quanto refertato dal direttore di gara la Corte ritiene che effettivamente nel caso in esame non risulta che il calciatore sanzionato si sia reso protagonista della condotta violenta prevista dall'art. 38 CGS, ma soltanto di una condotta gravemente antisportiva per la quale l'art. 39 CGS prevede la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. SHEHAJ KLEVIS a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore
Donatella Bordi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 5 gennaio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 39/CSAT 2025/2026
Decisione n. 39/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni, presidente,

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,

Avv. Francesco Paoletti – componente,

Dott.ssa Donatella Bordi – componente,

nella riunione del 29 dicembre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 39 promosso dalla società A.S.D. TORRESE CALCIO in data 20/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore CIPOLLETTI RICCARDO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 57 del 17/12/2025,

- letto il reclamo;

- sentita la reclamante alla richiesta audizione;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 20/12/2025 la società A.S.D. TORRESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore CIPOLLETTI RICCARDO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n° 57 del 17/12/2025, chiedendo l'annullamento della squalifica o la riforma della decisione con riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame: ciò, affermando che il CIPOLLETTI si sarebbe limitato alla fine della gara a chiedere spiegazioni all'arbitro *“ sempre nel rispetto della figura del giudice di gara. “*.

Alla richiesta audizione la reclamante ha precisato quale sarebbe stato il comportamento effettivamente messo in atto dal calciatore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *“ I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “*.

Nel caso in esame il direttore di gara ha refertato:

- che il CIPOLLETTI è stato espulso per una doppia ammonizione al 23° del secondo tempo;
- che dopo l'espulsione lo stesso è rimasto *“sul cancelletto dalla parte degli spogliatoi e mi insulta ogni volta che mi avvicino in quella zona per tutta la durata della partita, una volta in particolare mi giro per capire chi fosse e mi dice “ che cazzo mi guardi ti spacco la faccia “ a fine partita mi aspetta all'ingresso del mio spogliatoio e continua a protestare per l'espulsione con toni non adeguati mettendo in atto una sceneggiata che va avanti per 3/3 minuti “*.

Alla luce di tali comportamenti la sanzione irrogata risulta essere congrua in quanto, oltre alla sanzione automatica di una giornata di squalifica che deriva dalla espulsione, il Giudice Sportivo ha aggiunto altre tre giornate di squalifica per la condotta gravemente antisportiva e reiterata tenuta dal Cipolletti dopo essere stato espulso, evidentemente escludendo che il comportamento abbia avuto i contenuti della condotta prevista dall'art. 36 CGS che avrebbe comportato una sanzione complessiva maggiore.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. TORRESE CALCIO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Presidente e Relatore
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 5 gennaio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 40/CSAT 2025/2026
Decisione n. 40/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni, presidente,

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,

Avv. Francesco Paoletti – componente,

Dott.ssa Donatella Bordi – componente,

nella riunione del 29 dicembre 2025 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 40 promosso dalla società A.S.D. POLISPORTIVA VICTORIA in data 22/12/2025 avverso la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 15/04/2026 al dirigente CHIARIOTTI LUCA applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59 Calcio a Cinque del 17/12/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - letti il preannuncio ed il reclamo;
 - sentita la reclamante alla richiesta audizione;
 - relatore Lorenzo Casagrande Albano;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 22/12/2025 la società A.S.D. POLISPORTIVA VICTORIA ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 15/04/2026 al dirigente CHIARIOTTI LUCA applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 59

Calcio a Cinque del 17/12/2025, chiedendo l'annullamento della sanzione o, in via subordinata, la riduzione della stessa.

La reclamante ha giustificato la propria richiesta, affermando che il CHIARIOTTI avrebbe reagito ad una aggressione fisica da egli subita dal calciatore n. 15 della squadra avversaria, *"tentando istintivamente di divincolarsi al solo scopo di sottrarsi alla presa"* per cui *"in tale frangente, senza alcuna volontà offensiva, non sferrava tre calci al volto del giocatore, come erroneamente riferito, bensì allungava una gamba nel tentativo di liberarsi e fuggire. Tuttavia, nel compiere tale istintivo gesto, colpiva accidentalmente il giocatore avversario nella zona lombare della schiena..."*.

Nella richiesta audizione la reclamante ha ribadito la propria versione dei fatti in relazione al comportamento tenuto dal CHIARIOTTI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rammentato che l'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *"I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."*

Dalla lettura del referto si evince che il CHIARIOTTI ha messo in atto il grave comportamento ascrittogli ovvero *"Spingeva dunque il calciatore n. 15 della squadra avversaria, che cadeva a terra, dopodichè gli dava 3 calci all'altezza del volto, procurandogli evidente dolore e un grosso eritema su tutto il lato sinistro del volto."*

Dal referto peraltro non emerge in alcun modo che il CHIARIOTTI abbia reagito ad un'aggressione fisica da parte del calciatore avversario.

Quindi il dirigente va equamente sanzionato in base a quanto prevede la normativa in materia di condotta violenta nei confronti dei calciatori della squadra avversaria.

In merito l'art. 38 CGS (Condotta violenta dei calciatori) prevede una squalifica minima di 5 giornate nel caso di particolare gravità della condotta, fattispecie che sicuramente ricorre nel caso in esame; in casi simili la normativa prevede che ai dirigenti vada applicata una sanzione raddoppiata rispetto a quella prevista per i giocatori per cui la sanzione minima da irrogare al CHIARIOTTI risulta essere pari ad almeno 10 giornate di squalifica, pari a due mesi e mezzo di inibizione.

Alla luce di tutto ciò, la Corte pertanto ritiene giusto ridurre la sanzione applicata al dirigente alla inibizione fino al 28 febbraio 2026.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce l'inibizione al dirigente Sig. CHIARIOTTI LUCA al 28/02/2026.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore

Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 5 gennaio 2026

Il Segretario

Alver Torresi

Reclamo n. 41/CSAT 2025/2026

Decisione n. 41/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni, presidente,

Avv. Francesco Scaloni, componente,

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente,

Avv. Francesco Paoletti – componente,

Dott.ssa Donatella Bordi – componente,

nella riunione del 29 dicembre 2025 tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 41 promosso dalla società ASD MONTEPRANDONE in data 22/12/2025 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 4 giornate di gara ciascuno inflitte ai

calciatori MUSTAPHA TRAWALLY e DANIELE DI BIAGIO, irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul C.U. n° 54 del 17/12/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - letti il preannuncio, il reclamo e la memoria difensiva depositata dalla reclamante;
 - relatore Francesco Paoletti;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 22/12/2025 la società ASD MONTEPRANDONE ha proposto reclamo avverso le sanzioni sportive della squalifica per 4 giornate di gara ciascuno inflitte ai calciatori MUSTAPHA TRAWALLY e DANIELE DI BIAGIO dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul C.U. n° 54 del 17/12/2025, chiedendo l'annullamento della squalifica inflitta al DI BIAGIO *“ poiché non risultante espulso nella distinta ”* ed in via subordinata la riduzione delle due squalifiche *“ nella misura minima ritenuta equa e di giustizia. ”*.

La reclamante ha giustificato le proprie richieste, indicando che le due sanzioni sarebbero eccessivamente severe e non congrue rispetto ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

Alla richiesta audizione la reclamante ha ribadito le proprie argomentazioni e richieste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto non è stato sottoscritto da nessuno, né è stato indicato il soggetto che lo avrebbe dovuto sottoscrivere: infatti è presentato genericamente a nome della ASD MONTEPRANDONE senza alcun riferimento a chi sia il presidente o legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere gli atti per la società.

Solo nel preannuncio, neanche esso sottoscritto, è scritto genericamente *“ F.to Il Presidente della società. ”*

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 dicembre 2025.

Il Relatore
Francesco Paoletti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 30 dicembre 2025

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 07/01/2026

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)